

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA  
ASL-RIETI  
e  
IBBC-CNR**

Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti, ASL-Rieti, di seguito denominata “ASL-Rieti”, con sede in Via del Terminillo,42 02100 Rieti C.F. e Partita IVA 00821180577, legalmente rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Mauro Maccari elettivamente domiciliato per la carica presso la sede ASL-Rieti

**E**

Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare, Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBBC-CNR) (di seguito denominato “Istituto”), con sede e domicilio fiscale in c/o Area di Ricerca di Napoli 1, Via Pietro Castellino n. 111 - 80131 Napoli (NA), Sede Secondaria Monterotondo, c/o Campus Internazionale "A.Buzzati-Traverso" Via E. Ramarini, 32 - 00015 Monterotondo Scalo Roma (RM) – Lazio; C.F. 80054330586, in persona del suo legale rappresentante Dr. Anna Moles, Direttrice per la sua carica domiciliata presso la sede dell’Istituto

congiuntamente denominate “Parti”

\*\*\*

- **VISTO** il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009;
- **VISTO** il Decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127, di riordino del CNR, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2003 n. 129;
- **VISTO** lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche entrato in vigore l’1 agosto 2018;
- **VISTO** il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con il Provvedimento del Presidente del CNR n. 14/2019 ed entrato in vigore il 1° marzo 2019;
- **VISTO** il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. 0025034, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2005 (Suppl. Ordinario n. 101);

- **VISTO** il Decreto Legislativo n. 30/2005;
- **VISTO** il Decreto Legislativo n. 81/08;
- **VISTO** il Decreto Legislativo n. 196/2003;
- **VISTO** il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali del 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE;
- **VISTO** deliberazione del Commissario straordinario, dott. Mauro Maccari, n. 46/C.S./2024 del 23/01/2024 con cui l'Asl-Rieti autorizza la stipula di un Accordo di collaborazione scientifica con l'Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare, Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBBC-CNR) per la realizzazione di attività di ricerca congiunta;
- **RILEVATO** che tra le parti, è già in essere un rapporto di collaborazione nell'ambito del progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) 20229HFZKP "*Mapping NEUROCOVID via neurobiology and neurovolatilome in post-Covid-19 patients,*" di cui è capofila il Consiglio Nazionale delle Ricerche ed Unità Operativa il Dipartimento Organi di Senso, Università Sapienza, formalmente presente presso Asl Rieti con l'Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria;
- **CONSIDERATO** che è interesse delle parti offrire la reciproca collaborazione, tramite un approccio di biomedicina traslazione e medicina di precisione, nei seguenti ambiti di attività:
  - a) identificazione di biomarcatori molecolari, cellulari, biochimici da biopsie solide, liquide e gassose di patologie acute e croniche in ambito otorinolaringoiatrico;
  - b) nuovi approcci diagnostici e/o bersagli terapeutici sull' identificazione e validazione di terapie mirate nelle patologie del distretto testa-collo e studio dei meccanismi cellulari e molecolari del sistema nervoso centrale, periferico e neurosensoriale;
  - c) studio delle funzioni olfattiva, gustativa, uditiva, vestibolare in un contesto di patologia multiorgano sia nell'ambito di malattie genetiche, sporadiche che emergenti. In particolare, sarà investigato il cross-talk neurobiologico delle patologie del distretto testa-collo e patologie neurodegenerative e neurologiche croniche.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 Premesse**

Le considerazioni poste in premessa formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione operativa.

### **Art.2 Obiettivi**

L'IBBC e l'ASL Rieti intendono promuovere un accordo scientifico pluriennale a titolo gratuito volto ad assicurare lo sviluppo di collaborazioni e la promozione della ricerca scientifica su tematiche congruenti con le attività istituzionali svolte da ciascuna Parte per la realizzazione degli obiettivi specifici indicati nel

Progetto 20229HFZKP “*Mapping NEUROCOVID via neurobiology and neurovolatilome in post-Covid-19 patients*” nelle seguenti aree:

1. Biomedicina Traslazionale;
2. Malattie otorinolaringoiatriche del distretto testa-collo;
3. Malattie neurologiche e neurodegenerative;
4. Biomarcatori;
5. Biosensori.

### **Art.3 Responsabili scientifici del Progetto**

Le attività di ricerca saranno coordinate dai responsabili scientifici di ciascuna Parte secondo il programma di ricerca indicato e sono:

- per ASL-Rieti: Prof. *Antonio Minni*, Divisione di Otorinolaringoiatria-Chirurgia Testa-collo, Ospedale San Camillo de Lellis, ASL Rieti-Sapienza Università, responsabile della ricerca;
- per IBBC-CNR: Dr. *Christian Barbato*, responsabile della ricerca.

### **Art. 4 Tipologia delle azioni programmatiche**

La collaborazione che le Parti intendono attuare avrà ad oggetto principalmente:

- l’analisi di tessuto epiteliale nasale, imaging, estrazione proteine, RNA e colture cellulari Divisione di Otorinolaringoiatria-Chirurgia Testa-collo, Ambulatorio di ‘rinologia traslazionale’ verrà effettuata sotto la responsabilità del Prof. Antonio Minni;
- la raccolta di biopsie liquide (sangue, siero) e saliva da parte del Dipartimento degli organi di senso sotto la responsabilità del Prof. Antonio Minni;
- l’utilizzo da parte di IBBC di biopsie liquide, (elisa test) che saranno manipolati sotto la responsabilità del Dr. Christian Barbato presso i laboratori dell’ASL RIETI;
- l’utilizzo da parte di IBBC di biopsie liquide prevederà principalmente la misurazione di biomarcatori fra gli altri di proteina tau, GFAP, NFL, UCHL1, A $\beta$ 40,42, NGF, BDNF, con l’obiettivo di identificare bersagli strategici per interventi terapeutici efficaci nelle malattie neurologiche e neurosensoriali post-Covid e del cross-talk neurobiologico effettuata presso i laboratori dell’ASL Rieti

Al termine dall’attività sperimentale, i residui dei tessuti umani e delle colture cellulari saranno smaltiti come rifiuti sanitari secondo la normativa vigente.

### **Art. 5 Impegni delle Parti**

Per l’esecuzione del Progetto sopra evidenziato, si conviene che:

l’ASL Rieti si impegna a:

1) consentire l’accesso nei locali dell’ASL Rieti al dott. Christian Barbato e al personale dell’IBBC di volta in volta autorizzato e comunicato all’indirizzo pec: [asl.rieti@pec.it](mailto:asl.rieti@pec.it) per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica;

2) mettere a disposizione del personale IBBC le proprie attrezzature e gli strumenti necessari alla realizzazione delle finalità del progetto di ricerca individuato in premessa;

l’IBBC- CNR si impegna a:

- 1) sviluppare con il personale che afferisce all'ASL Rieti attività di ricerca congiunte nel principio del mutuo beneficio, per la durata della presente collaborazione.

#### **Art.6 Sicurezza sul lavoro**

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ciascuna Parte si impegna alla formazione ed informazione del proprio personale riguardo ai rischi derivante dallo svolgimento delle attività e ad adempiere a tutti gli obblighi di legge di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni.

In particolare, ASL-Rieti e l'IBBC- CNR concordano che, al fine di garantire la sicurezza del personale che svolge temporaneamente la propria attività di ricerca presso l'altra parte, secondo quanto previsto dall'art. 5, il soggetto cui competono tutti gli obblighi riguardanti gli adempimenti formali relativi a:

- prevenzione incendi;
- gestione delle emergenze;
- organizzazione del sistema della sicurezza relativo ai processi produttivi nei laboratori;
- controllo della presenza di sistemi di protezione macchine, strumentazione, ed apparati;
- adeguata informazione e formazione del personale incaricato di svolgere attività nei laboratori è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante.

ASL-Rieti e l'IBBC- CNR concordano altresì che per quanto riguarda il rispettivo personale dipendente o equiparato che svolge attività di ricerca presso l'altra parte il soggetto cui competono tutti gli obblighi del datore di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria è individuato in quella parte presso la quale ogni lavoratore svolgerà la propria attività.

#### **Art. 7 Copertura assicurativa**

Il personale che partecipa alle attività previste dalla presente collaborazione, presso la sede dell'ASL Rieti anche in qualità di ospite, è coperto dalla polizza CNR di assicurazione della responsabilità civile verso terzi ed infortuni per tutto il periodo di durata dell'accordo, salve le esclusioni espressamente menzionate

#### **Art. 8 Proprietà intellettuale**

Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati dell'attività oggetto della presente Convenzione.

I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito del presente accordo avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente accordo e previo assenso dell'altra Parte.

Qualora le Parti intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, gli autori delle pubblicazioni facenti capo alle Parti dovranno citarsi in doppia affiliazione.

Qualora dall'attività di collaborazione emergessero risultati degni di protezione brevettuale, le Parti procederanno alla stipula di un accordo separato che regolerà gli ulteriori rapporti.

### **Art. 9 Validità, durata e rinnovo dell'Accordo**

Il presente accordo di collaborazione entra in vigore dalla sua sottoscrizione tra le Parti (in caso di firma differita dalla data dell'ultima firma apposta) e avrà la durata di tre (3) anni. Il medesimo potrà essere rinnovato o prolungato, sulla base di un accordo scritto approvato dagli Organi Deliberanti delle Parti da proporre almeno due mesi prima della scadenza attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata da inviare ai seguenti indirizzi:

-per ASL-Rieti: [asl.rieti@pec.it](mailto:asl.rieti@pec.it)

-per l'IBBC-CNR: [direttore.ibbc@pec.cnr.it](mailto:direttore.ibbc@pec.cnr.it)

Alla scadenza del presente Accordo le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli eventuali obiettivi futuri.

### **Art. 10 Trattamento dei dati personali**

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le parti convengono quanto segue:

le categorie di interessati i cui dati personali saranno trattati sono i pazienti dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti, ASL-Rieti, categorie di dati personali particolari (come definiti nel Regolamento UE 2016/679 – di seguito “GDPR” - dagli art. 4, n. 1 e art. 9), nello specifico campioni biologici (biopsie liquide) le cui analisi ed elaborazioni verranno effettuate presso i laboratori della suddetta ASL-Rieti che, in quanto Titolare del trattamento dati personali, nominerà con apposito atto formale il Dr. *Christian Barbato* del CNR-IBBC quale “Soggetto autorizzato al trattamento di dati personali con specifici compiti (Artt. 29 e 32 Reg. EU 2016/679). I dati personali strettamente legati al presente accordo saranno trattati secondo quanto previsto dall'art. 5 del GDPR, in forma cartacea, elettronica, in ogni caso con modalità atte a garantire la riservatezza, la sicurezza e l'accesso al solo personale specificatamente autorizzato e formato.

### **Art. 11 Modifiche e Recesso**

Qualora nel corso del triennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula della presente Convenzione o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

### **Art. 12 - Controversie**

Qualsiasi divergenza sull'interpretazione o sull'esecuzione del presente Accordo, se non risolta tra i responsabili scientifici, sarà devoluta al giudizio di un arbitro scelto di comune accordo tra le parti o, in caso di dissenso, di un collegio arbitrale costituito da arbitri scelti dalle parti in numero di uno per ogni parte. L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà senza formalità.

### **Art. 13 - Registrazione**



Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Le parti provvederanno alla sottoscrizione del presente Accordo a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.Roma,

**Per ASL-Rieti**

**Il Commissario Straordinario**

**Dott. Mauro Maccari**

**Per IBBC- CNR**

**La Direttrice**

**Dott.ssa Anna Moles**